

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV "Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 69837 del 18 maggio 2015

Oggetto: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 - Quesito in materia di vendite sottocosto

Con mail del 9 aprile u.s. la S.V. chiede ulteriori informazioni sulle modalità di indicazione dello sconto applicato nelle vendite sottocosto.

Nello specifico chiede se il prezzo iniziale, lo sconto applicato ed il prezzo finale devono essere indicati anche nei volantini e nel materiale pubblicitario, anche con riferimento a quanto disposto con circolare n. 3467 del 28-5-1999, nonché con quanto evidenziato nella nota n. 556119 dell'11-8-2003.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Si richiama il comma 5, dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, il quale dispone che "Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si richiama, inoltre, il comma 1 dell'articolo 14, che dispone che "I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo".

Di conseguenza, in tutti i casi nei quali vige, ai sensi dell'articolo 14, l'obbligo di pubblicità del prezzo, in caso di vendita straordinaria, di qualunque tipologia della medesima si tratti, deve essere esposto il prezzo normale di vendita del prodotto e la percentuale di sconto o ribasso che viene praticata.

Non è contenuto espressamente nell'articolo 15 l'obbligo di indicazione del prezzo scontato o ribassato: è chiaro comunque che, per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità dei prezzi, conseguentemente al combinato disposto degli articoli 14 e 15, è necessario indicare, oltre al prezzo di vendita originario e la percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato. E' sempre sanzionabile, quindi, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, l'indicazione del prezzo ribassato o scontato in assenza della indicazione della percentuale dello sconto o del ribasso effettuato.



Fermo quanto sopra, con specifico riguardo al quesito formulato, si osserva che la scrivente ha già avuto modo di precisare nella citata nota n. 556119 (peraltro in possesso della S.V.) che anche nel caso di vendita sottocosto sussiste l'obbligo di indicare anche sul materiale pubblicitario (nel caso di specie, depliants) lo sconto praticato, oltre al prezzo normale di vendita, nonché, ovviamente, l'indicazione del prezzo scontato, per effetto di quanto chiarito in premessa.

Quanto sopra espresso non contrasta con il richiamato punto 7.2 della circolare 3467 del 1999, nel quale la scrivente Direzione Generale ha inteso chiarire che, considerata la specifica tipologia di vendita straordinaria - caratterizzata dall'offerta ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto (cfr. definizione articolo 1, comma 1, del D.P.R. 6-4-2001, n. 218) - la norma relativa alla pubblicità può ritenersi soddisfatta anche con l'indicazione dello sconto in termini assoluti e non percentuali. In effetti, pertanto e correttamente, la quasi totalità delle offerte sottocosto in tal modo viene indicata nel materiale pubblicitario.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio